2024/2658

9.10.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/2658 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2024

che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del nasello nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della CGPM per i pescherecci con palangari demersali battenti bandiera italiana e aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri e inferiore a 24 metri

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ([1]), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2024/259 del Consiglio ([2]) fissa le possibilità di pesca per il 2024.

(2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, lo sforzo di pesca massimo consentito relativo al nasello nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), applicabile ai pescherecci con palangari demersali battenti bandiera italiana o immatricolati in Italia aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri e inferiore a 24 metri, si ritiene raggiunto per il 2024.

(3) È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto gruppo di stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento dello sforzo

Lo sforzo di pesca massimo consentito assegnato per il 2024 all'Italia per il gruppo di stock di nasello nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della CGPM di cui all'allegato si ritiene raggiunto a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'articolo 1 da parte di pescherecci con palangari demersali battenti bandiera italiana o immatricolati in Italia ed aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri e inferiore a 24 metri sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell'allegato. In particolare è vietato tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dai suddetti pescherecci dopo tale data.

([1]) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
([2]) Regolamento (UE) 2024/259 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che stabilisce, per il 2024, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici (GU L, 2024/259, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/259/oj).

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2024

Per la Commissione
a nome della presidente
Maroš ŠEFČOVIČ
Vicepresidente esecutivo

ALLEGATO

N.	07/TQ259
Stato membro	Italia
Codice del gruppo di sforzo di pesca	EFF1/MED2_LL3
Gruppo di stock	Nasello (*Merluccius merluccius*) nelle GSA 8, 9, 10 e 11
Pescherecci interessati	Pescherecci con palangari demersali ≥ 18 m e < 24 m
Data di chiusura	7 settembre 2024